



PROVINCIA DI TERAMO

ALLEGATO F) AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione, oggetto, finalità*
- Art. 2 - Presupposti giuridici*
- Art. 3 - Competenze e responsabilità di conferimento*
- Art. 4 - Criteri e modalità di conferimento*
- Art. 5 - Procedura comparativa*
- Art. 6 - Casi di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa*
- Art. 7 - Contenuto del contratto di incarico*
- Art. 8 - Pubblicazione*
- Art.9. - Programma degli incarichi di collaborazione autonoma*
- Art. 10 - Incarichi di studio, ricerca e consulenze*
- Art. 11 - Altri adempimenti*
- Art. 12 - Norme finali e transitorie*

Art. 1 - Ambito di applicazione, oggetto, finalità

1. Fermo restando il principio generale in applicazione del quale la Provincia provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs. n°165/2001, dell'art.110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2222 e seguenti c.c. e ss.mm.ii., il conferimento di incarichi di studio e ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione, a soggetti esterni all'amministrazione, aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa e dell'incarico esterno.
2. Non sono assoggettati alla disciplina del presente regolamento:

- le prestazioni professionali di cui al D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;
- le prestazioni per acquisizione di beni e servizi in economia;
- gli incarichi di patrocinio e consulenza legale;
- gli incarichi a notai;
- gli incarichi ai componenti il nucleo di valutazione e le commissioni di concorso;
- gli incarichi ai componenti il collegio dei revisori dei conti;
- le prestazioni professionali consistenti in adempimenti obbligatori per legge (es. D.Lgs. n° 81/2008);
- gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. n°267/2000;
- gli incarichi per la copertura di posti di alta specializzazione di cui all'art.110, commi 1 e 2 del D.Lgs. N° 267/2000;
- gli incarichi affidati a società, enti, cooperative, persone giuridiche e, comunque, a soggetti diversi dalle persone fisiche;
- gli incarichi per gli addetti stampa (art. 6 Legge n. 150/2000);

3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate al contenimento degli incarichi e alla razionalizzazione della relativa spesa. Ai sensi di legge, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento degli incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico. Nelle more della adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione il tetto di spesa rimane fissato dall'ultima deliberazione adottata.

Art. 2 - Presupposti giuridici

1. Per esigenze cui non si riesca a far fronte con personale in servizio è possibile conferire incarichi a soggetti dotati di comprovata specializzazione universitaria prescindendo dalla stessa qualora si tratti di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti sulla base dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Provincia ed a obiettivi specifici e determinati individuati negli strumenti di programmazione dell'Ente, quali Relazione Previsionale e Programmatica e P.E.G.;
- la Provincia deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno sia in termini quantitativi che qualitativi. Dell'esito dell'accertamento si dà atto nella determinazione di conferimento dell'incarico;
- la prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- il compenso deve essere congruo e proporzionato, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del successivo art. 4;
- deve sussistere la relativa copertura finanziaria;
- prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo deve darsi atto che l'attività svolta è stata soggetta a valutazione e che è stata effettuata la verifica dei benefici, conseguenti all'espletamento dell'incarico rispetto ai costi sostenuti.

3. Per specializzazione universitaria si intende l'aver conseguito un diploma di laurea – vecchio ordinamento (durata corso 4-6 anni) oppure, diploma di laurea specialistica o laurea specialistica a ciclo unico – nuovo ordinamento.

4. La specializzazione richiesta può essere non solo di origine universitaria e, secondo valutazione specifica del caso, possono essere richiesti ulteriori elementi comprovanti le caratteristiche della formazione e della specializzazione richiesta.

5. Si può prescindere dal possesso della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che

operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

6. L'accertamento di cui alla lett. b del 2° comma viene fatto anche con riferimento ai documenti di programmazione sui fabbisogni di personale e al loro stato di attuazione.

7. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione aventi ad oggetto attività generiche o che prevedono lo svolgimento di compiti esecutivi ovvero compiti di responsabilità e di rappresentanza propri del personale in rapporto di subordinazione con l'ente.

Art. 3 - Competenze e responsabilità di conferimento

1. Il Dirigente dell'Area competente per materia, prima di attivare il procedimento di individuazione degli incaricati, dovrà, con apposita determinazione, approvare il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna. Il Dirigente dovrà, inoltre, accertare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare le medesime prestazioni. A tale riguardo, lo stesso inoltrerà al Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane idonea richiesta affinché questi provveda, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso l'Amministrazione e ordinariamente assegnate ad altro Settore rispetto a quello del richiedente. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee, si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina.

2. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per danno patrimoniale.

Art. 4 - Criteri e modalità di conferimento

1. Il Dirigente del Settore competente per materia attiva il procedimento di individuazione degli incaricati con apposita determinazione in cui deve:

- dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento del soggetto esterno, nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente art. 3;
- definire le caratteristiche che l'incaricato deve possedere, quali titolo di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali ed ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- disporre l'approvazione di un avviso di selezione, salvo quanto disposto dal successivo 4° comma, che dovrà indicare:
 - l'oggetto e la durata, anche indicativa, della prestazione richiesta;
 - il tipo di rapporto;
 - il corrispettivo proposto;
 - i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - i criteri e le modalità di comparazione.

2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente.

3. A cura del medesimo Dirigente, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

4. Per prestazioni di importo netto pari o superiore ad euro 20.000,00, l'incarico può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari, in relazione alla natura dell'incarico ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento e

trasparenza.

5. È ammissibile la proroga del contratto con il medesimo soggetto quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere, o per attività strettamente consequenziali e complementari a quella iniziale, fatta salva la verifica della permanenza dei presupposti e requisiti previsti.

Art. 5 - Procedura comparativa

1. Il Dirigente dell'Area competente procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o a prove specifiche.

2. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Dirigente dell'Area ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, potrà farsi assistere da apposita commissione che verrà composta utilizzando personale dell'Ente e senza costi aggiuntivi.

Art. 6 - Casi di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, nonché da specifiche previsioni di legge, il Dirigente può conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrano uno o più dei seguenti presupposti:

- sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art. 5, rimanendo invariate le condizioni previste nell'avviso di selezione;
- quando il costo complessivo dell'incarico è inferiore a euro 3.000,00 compresi i contributi previdenziali assicurativi, Irap ed ogni eventuale altro onere posto a carico dell'ente;
- quando gli incarichi sono conferiti per la partecipazione a Commissioni e/o Comitati, per i quali, di norma sono previsti compensi sotto forma di gettoni di presenza e/o il rimborso di spese documentate;
- quando gli incarichi sono affidati ad esperti e/o a docenti per la tenuta di singole conferenze e/o seminari;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica, culturale, scientifica, pubblicistica, non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità personale del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;
- quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, in relazione alla verificata straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, renda incomparabile l'esperimento di procedure comparative di selezione, anche in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Art. 7 - Contenuto del contratto di incarico

1. Per tutti gli incarichi esterni a qualsiasi titolo conferiti è necessaria la sottoscrizione tra le parti di apposito contratto.

2. Il contratto, oltre agli elementi essenziali previsti dalle norme, deve contenere:

- oggetto dell'incarico;
- forma giuridica dell'incarico;
- risultato/i da conseguire e modalità di verifica;
- decorrenza e durata, da correlare agli obiettivi prefissati;
- le modalità di espletamento dell'incarico e le modalità di collegamento funzionale dell'incaricato con le strutture burocratiche dell'ente;
- gli obblighi di riservatezza a carico dell'incaricato;
- i compensi da corrispondere ed i termini per il loro pagamento;
- le penalità in caso di inadempienza, le cause e le formalità per eventuale anticipata risoluzione del contratto.

Art. 8 – Pubblicazione

1. Gli incarichi di collaborazione, ivi inclusi quelli relativi a incarichi di studio, ricerca e consulenza, sono obbligatoriamente soggetti alla pubblicazione sul sito web dell'ente.
2. La pubblicazione deve contenere il provvedimento del dirigente che conferisce l'incarico, il nominativo del soggetto incaricato, l'oggetto dell'incarico, l'ammontare del compenso che sarà erogato al soggetto incaricato.
3. I dati ed i documenti sono pubblicati e disponibili per la consultazione sul sito web dell'ente per tutta la durata dell'incarico e comunque per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato e fino a quando non sia stata completata l'erogazione dei compensi dovuti.
4. Gli incarichi di consulenza sono efficaci con la pubblicazione sul sito web dell'ente di: nominativo del consulente, oggetto dell'incarico e ammontare del compenso erogato previsto. Nei contratti stipulati per l'affidamento di incarichi di collaborazione, ivi inclusi quelli relativi a incarichi di studio, ricerca e consulenza, le parti contraenti danno apposita menzione della data di pubblicazione sul sito web dell'ente.

Art.9. - Programma degli incarichi di collaborazione autonoma

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma, di cui al presente Regolamento, sono affidati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o alle attività previste nel Programma annuale approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2010.
2. La proposta di Programma annuale è predisposta dal Segretario Generale con riferimento:
 - alle segnalazioni dei Dirigenti di Area;
 - ai programmi operativi e agli obiettivi dell'Ente;
 - alle compatibilità di Bilancio; per essere approvata all'inizio di ciascun esercizio finanziario.
3. Nel Programma vengono indicati, per ciascuna Area, o Programma della Relazione Previsionale e Programmatica, il contenuto e/o l'oggetto degli incarichi che si intendono affidare nell'anno di riferimento, gli importi complessivi degli affidamenti e i riferimenti al Bilancio di previsione.

Art. 10 - Incarichi di studio, ricerca e consulenze

1. Per incarichi di studio, ricerca e consulenza si intende:
 - studio, ogni attività di studio e soluzione di questioni nell'interesse dell'ente;
 - ricerca, ogni attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma da parte dell'ente;
 - consulenza, la resa di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti (ad es.: consulenze legali, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi ecc.).

Art. 11 - Altri adempimenti

1. Gli atti di spesa relativi agli incarichi di collaborazione autonoma di importo superiore ai 5.000 euro devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- 2 - Per tutti gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, di qualsiasi importo, si deve ottenere il preventivo parere del Collegio dei Revisori.

Art. 12 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi occasionali o professionali.